



**AUDIZIONE**

## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Commissioni riunite Affari Costituzionali e Affari Sociali**

**Atto del Governo n.63 sottoposto a parere parlamentare**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento  
concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  
materia di minori stranieri non accompagnati**

*Roma, 19 settembre 2023*

## **Premessa**

Nell'attività di coordinamento delle politiche dell'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e il coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR n. 57 del 2017, si sottolinea come ANCI collabora proficuamente da anni con il suddetto Dicastero in materia di integrazione dei cittadini stranieri, in particolare di protezione e integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere di ANCI di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022, recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

L'adozione di tale provvedimento è inoltre dettata da quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23 marzo 2021, di disciplinare i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso un regolamento governativo ai sensi dell'art. 17, co. 1 della L. 23 agosto 1988, n. 400 e non, come già adottato, in uno schema di decreto del consiglio dei ministri.

Sullo schema di decreto, ANCI ha espresso in Conferenza Unificata proprio parere favorevole.

## **Sintesi del provvedimento**

Il provvedimento viene adottato in base all'art. 22 "Disposizioni di adeguamento" della L. n. 47/2017 (cd. legge Zampa), e andrà a sostituire integralmente il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, di cui si dispone l'intera abrogazione.

Negli ultimi anni sono state introdotte numerose e significative modifiche alla normativa sui minori stranieri non accompagnati.

Per tale ragione lo schema di regolamento vuole rispondere alla necessità di disciplinare in maniera coordinata ed organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, accorpendo e aggiornando in un unico provvedimento tutte le disposizioni e la disciplina contenuta in diversi provvedimenti di rango primario<sup>1</sup>.

Lo schema di regolamento va a definire con chiarezza i compiti e le responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di tutti i soggetti qualificati in materia di minori stranieri non accompagnati. In particolare, viene attribuita la competenza del

---

1

- art. 12 del D.L. 6 luglio 2021, n. 95 che ha soppresso il Comitato stranieri, con conseguente trasferimento delle competenze in capo al MLPS;
- art. 32 del TUI (D.lgs. n. 286/1998), come modificato dalla l. n. 47/2017, che ha attribuito al MLPS il compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo;
- art. 19, co. 5 del D.lgs. n. 142/2015, relativamente alle segnalazioni al MLPS della presenza dei MSNA da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;
- L. 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei MSNA, ed in particolare l'art. 9 che ha istituito presso il MLPS il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM).

dicastero al censimento e monitoraggio (art. 2, lett. a) della presenza di minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) (in coerenza con le modifiche introdotte dall'art. 9 della L. 47 del 2017 ed in attuazione dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) nonché l'onere in capo ai soggetti qualificati in ragione della funzione svolta, di dare immediata notizia al Ministero dell'ingresso o della presenza, sul territorio dello Stato, di un minore straniero non accompagnato (art. 3). Si stabilisce in capo al suddetto dicastero anche la titolarità del trattamento dei dati inseriti nel SIM (art. 10) e si individuano i soggetti legittimati ad accedere al sistema (art. 11 co. 1).

Al Ministero si confermano i compiti di impulso e collaborazione con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati (art. 2 lett. c).

Sempre in conformità al superiore interesse del minore, vengono disciplinate inoltre le modalità di trasmissione della richiesta di attivazione delle indagini familiari da effettuarsi a seguito degli esiti del colloquio con il minore (art. 5). Nell'ambito dell'attività di coordinamento delle politiche dell'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e il coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri che il Ministero svolge ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR n. 57 del 2017, l'art. 6 dello schema di regolamento incarica il Ministero dell'adozione di programmi e misure volte a favorire i percorsi di integrazione anche dopo il compimento della maggiore età.

### **Posizione di ANCI**

Lo schema ricalca quelle che sono le prerogative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed emerge la concreta collaborazione ad opera di soggetti qualificati tra cui i Comuni, amministrazioni che rivestono un ruolo primario nella presa in carico dei minori titolari della funzione di tutela del minore che ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo armonioso ed integrato del minore. In ragione di ciò ed in virtù della pluriennale collaborazione che i Comuni svolgono insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali si rileva quanto segue:

- **il censimento e monitoraggio della presenza dei msna in capo agli EL** (facenti parte del SAI o afferenti al Fondo Nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) tramite il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), garantisce il controllo delle presenze e degli allontanamenti, favorendo la possibilità per gli Enti Locali di programmare gli interventi anche in relazione alle proiezioni sulle presenze dei minori sul proprio territorio ed evitare maggiori concentrazioni degli stessi su alcuni territori regionali. Si aggiunge inoltre che il censimento e monitoraggio sempre in capo al SIM degli enti e delle strutture presenti sul territorio, facilita gli EL nel costante lavoro di reperimento di posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e aumenta la consapevolezza delle risorse territoriali;
- **la funzione di cooperazione e raccordo con le altre amministrazioni competenti** è compito utile al fine di rendere maggiormente fluido lo scambio di buone prassi per un sistema di protezione adeguato e integrato;
- **i compiti di impulso e collaborazione per l'individuazione dei familiari** (anche nei Paesi di origine o Paesi terzi) potrebbe contribuire a ricomporre nuclei familiari disgregati sul territorio e riportare alle dirette responsabilità familiari nei confronti

dei minori stranieri non accompagnati, spesso in capo agli Enti Locali. Si aggiunge inoltre che le indagini familiari sono necessarie per comprendere meglio la storia del minore e intervenire con adeguati servizi di supporto e presa in carico multidisciplinare;

- il **rilascio del parere da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** è necessario per definire nel più breve tempo possibile la situazione giuridica del minore, utile al buon esito del suo inserimento socio lavorativo;
- **in relazione alle misure volte all'integrazione**, l'ANCI collabora da molti anni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali su progetti che hanno contribuito positivamente e in maniera consistente al processo di integrazione ed inclusione sul territorio.

Dallo schema di regolamento oggetto d'esame, residuano soltanto due considerazioni che potrebbero, in virtù della normativa vigente, rilevarsi onerose per i Comuni:

1. I Comuni che assicurano l'accoglienza ai MSNA al di fuori della rete SAI (art. 19 comma 3 del d.lgs. n. 142/2015) possono accedere al contributo a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati, nella misura massima, dal 1° gennaio 2023, di euro 100 *pro die pro capite* (IVA inclusa). Suddetto importo era fissato in euro 45,00 *pro die pro capite* (IVA inclusa) per il periodo dal 1° gennaio 2015 fino al 30 giugno 2022 e in euro 60,00 *pro die pro capite* (IVA inclusa), dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il predetto contributo è concesso **unicamente** per soggetti non comunitari fino al giorno del raggiungimento della maggiore età, ospitati in strutture **autorizzate e/o accreditate** per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, o tramite affido familiare. Tutti i minori per cui viene richiesto il contributo devono essere segnalati nella Banca Dati del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM).

Con le medesime risorse, vengono erogati anche gli importi necessari al mantenimento dei c.d. centri di accoglienza straordinari per minori (art. 19 comma 3 bis del d.lgs. n. 142/2015), il cui costo massimo è stato incrementato a euro 60 *pro die pro capite* (IVA inclusa) a partire dal 1° luglio 2022; precedentemente, il limite massimo era di euro 45 *pro die pro capite* (IVA inclusa).

Pertanto, al fine di non gravare all'interno delle casse comunali si può prevedere che ogniqualevolta l'inserimento dei minori stranieri non accompagnati **in strutture non accreditate** sia reso necessario dall'emergenza e autorizzato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria, nell'esclusivo interesse del minore straniero non accompagnato, sia garantito l'accesso alle risorse del Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati al fine di ristorare l'Ente Locale dalle spese, diversamente non rifondibili, a supporto del minore in carico sul proprio territorio.

2. L'adozione del provvedimento in esame, si è reso necessario al fine della regolamentazione organica delle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito delle modifiche normative intervenute nel tempo. In particolare, si fa riferimento alla soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, successivamente alla quale i compiti di quest'ultimo in materia di minori stranieri non accompagnati e di minori accolti sono stati trasferiti in capo alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche migratorie.

L'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1) ha visto nel corso degli ultimi anni dei repentini e soventi cambiamenti: se inizialmente l'art. 13 della legge n. 47/2017 aveva previsto che il decorso del termine del procedimento per l'espressione del parere fosse considerato come silenzio assenso ai sensi della legge n. 241/1990 (art. 20 co. 1,2 e 3), tale procedura è stata dapprima abrogata dal D.L. n. 113/2018, successivamente ripristinata dal D.L. n. 130/2020 e di nuovo abrogata dal D.L. 20/2023.

L'onere a carico dei Comuni è legato pertanto alle tempistiche non determinate da prescrizioni specifiche volte all'ottenimento del parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, che deve essere adottato in forma espressa. Se da una parte quindi l'eliminazione del silenzio assenso incide come ulteriore onere amministrativo in capo all'organo competente al rilascio del parere, il trascorrere del tempo di attesa al rilascio dello stesso comporta un ingente onere a carico dell'Ente Locale che ha in carico il neomaggiorenne che non è stato collocato in una progettualità del Sistema di accoglienza e integrazione.

Pertanto, al fine di non gravare ulteriormente sui Comuni, si chiede di valutare il ripristino del silenzio-assenso.

#### **ANCI**

Valutata positivamente l'attribuzione delle competenze specifiche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzionali al superamento dello stratificarsi di normative precedenti, esprime, nelle more di vedere esitate le considerazioni espresse, parere favorevole allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.